



Oggetto: Sostegno finanziario alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta.

MODALITÀ E TERMINI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO



3521c0ee



A. FINALITA'

Il presente bando è rivolto al fine dell'attuazione d'interventi sulle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari con eventuale somministrazione e vendita diretta, al fine del miglioramento igienico-sanitario nonché efficientamento energetico con riguardo ai locali e pertinenze a tale scopo destinati, ovvero le sale di mungitura, i locali di lavorazione/caseificazione e di stagionatura, e i locali destinati all'eventuale somministrazione e vendita diretta nonché al complesso della struttura di malga adibita ad alloggio del personale, ivi comprese le opere funzionali a garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile.

Sono da ritenersi escluse le pertinenze a supporto della conduzione e le strutture adibite al ricovero del bestiame e ad esse direttamente derivate quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, capanno ricovero mezzi, stalla, vasca liquami, etc. .

Per efficientamento energetico si intendono tutti gli interventi atti a ridurre ed ottimizzare il consumo di energia nonché a sfruttare le fonti rinnovabili.

B. TIPOLOGIE DI OPERE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Risultano ammissibili a finanziamento le opere di miglioramento igienico-sanitario nonché efficientamento energetico dei locali e pertinenze della malga destinate all'attività di produzione di prodotti lattiero-caseari, ovvero le sale di mungitura, i locali di lavorazione/caseificazione e di stagionatura, e i locali destinati all'eventuale somministrazione e vendita diretta nonché al complesso della struttura di malga adibita ad alloggio del personale, ivi comprese le opere funzionali a garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile.

C. SOGGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Sono ammessi alla presentazione della domanda di contributo tutti i Comuni, Unioni Montane o comunque altri soggetti pubblici, proprietari di malghe che insistono in territorio classificato montano del territorio veneto, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51.

D. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Al fine dell'accoglimento dell'istanza è previsto che:

- Sia presentata secondo il modello di domanda di cui all'**Allegato B**;
- La proposta progettuale contenga, quale documentazione minima, una relazione tecnico-descrittiva dell'intervento proposto, comprensiva del relativo quadro economico di spesa (A - Importo lavori + B - Somme a disposizione dell'Amministrazione) ed elaborati grafici significativi tra cui una tavola sinottica (elaborato grafico/descrittivo schematico e sintetico dell'opera proposta), sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Ente o tecnico esterno abilitato, o di uno dei relativi livelli progettuali, di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 36/2023, approvato dai competenti organi, concorrendo per questi ultimi all'assegnazione del previsto punteggio;
- "Nulla Osta" preventivo dell'AULSS competente, sulla coerenza di quanto proposto agli interventi necessari al miglioramento dei requisiti/prerequisiti in materia d'igiene;
- Il costo complessivo dell'opera (A+B) non ecceda l'importo di € 200.000,00.

L'intervento proposto deve altresì risultare:

- Un'opera funzionale;
- Non appaltato alla data della presentazione dell'istanza di contributo regionale;



- Non beneficiare di ulteriori contributi regionali;

Si rinvia inoltre alle ulteriori condizioni di ammissibilità previste nella domanda, da redigersi utilizzando il richiamato modello di cui all'Allegato B.

Costituisce causa di automatica esclusione dal bando il mancato rispetto di uno o più requisiti stabiliti e sopra meglio evidenziati.

E. TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli Enti interessati potranno presentare non più di una proposta d'intervento, anche su ambiti/compendi malghivi diversi, entro il termine di 45 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale e nel relativo portale Web della Regione del Veneto, nell'opportuna pagina dedicata Bandi-Avvisi-Concorsi;
2. In armonia con quanto disposto dall'art. 2963 del codice civile, terzo comma, qualora il termine di presentazione della domanda scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;
3. La Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'Amministrazione concorrente, per eventuali disguidi o errori di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi;
4. Nel caso di presentazione di più domande, sarà considerata valida l'ultima pervenuta in ordine cronologico, purché la stessa sia ritenuta ammissibile, escludendo automaticamente le precedenti;
5. La domanda è redatta unicamente sulla base del modello di cui all'**Allegato B**, compilata e completata dei documenti ed elaborati richiesti. La parziale compilazione, la mancata sottoscrizione nonché l'omissione dei previsti allegati costituiscono elementi di esclusione dal bando. La stessa non risulta sanabile al di fuori dei termini previsti per la presentazione delle candidature;
6. L'istanza e la relativa proposta dovranno riferirsi alle sole finalità di cui al punto A.. Il mancato rispetto, anche parziale, costituirà l'automatica esclusione della domanda;
7. La candidatura va inoltrata, pena esclusione, entro i termini sopracitati, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it , con oggetto “ Ente proponente _____ - Sostegno finanziario alle malghe pubbliche nel territorio veneto classificato montano, che svolgono attività di produzione di prodotti lattiero-caseari - Anno 2025 ”;
8. Le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare quanto previsto al link: www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto. L'istanza ed i rispettivi documenti allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf o pdf.p7m. Le domande recanti ulteriori formati verranno ripudiate dal Protocollo regionale, ricorrendo pertanto i presupposti di cui al sopracitato punto 3.

F. CRITERI PREVISTI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

- Tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 25), valutato in relazione alle finalità nonché raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento degli aspetti igienico-sanitari e di efficientamento energetico della struttura;
- Importo delle opere (massimo punti 20). Sono individuati come prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della LR n. 27/2003, compresa tra € 15.000,00 ed inferiore a € 150.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori, fermo restando l'assentibilità a



finanziamento, ma non concorrendo alla relativa assegnazione del previsto punteggio, degli importi al di fuori di tale intervallo di valori, con un limite massimo pari ad € 200.000,00, restando pertanto escluse le domande per gli interventi oltre quest'ultima soglia;

- Maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall'Ente proponente (massimo punti 15). Saranno premiati gli Enti che garantiranno una maggiore compartecipazione di spesa. La copertura a carico dell'Ente beneficiario potrà essere garantita anche attraverso il ricorso ad altre forme contributive a condizione che le stesse non siano di derivazione regionale. Il limite minimo di cofinanziamento da parte dell'Amministrazione proponente è fissato al 10%;
- Miglioramento dei requisiti in materia di igiene di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, per lo svolgimento delle attività di produzione di prodotti alimentari della malga, con particolare riguardo anche al conseguimento delle relative condizioni per la loro somministrazione e vendita (massimo punti 15);
- Riconoscimento per i prodotti lattiero-caseari dell'indicazione di qualità "prodotto di montagna", ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (Capo III, artt. 78 ss.) e Regolamento (UE) n. 665/2014 della Commissione. (massimo punti 10);
- Superficie destinata al pascolo (massimo punti 10). Viene data priorità alle malghe che hanno una maggior estensione a superficie destinata al "pascuum". Il punteggio è ripartito proporzionalmente, in considerazione all'area destinata per tale finalità;
- Livello di progettazione (massimo punti 3) con priorità assegnata a favore delle domande con livello di progettazione, di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 36/2023, più avanzato, fermo restando che la documentazione "minima" per l'accesso al bando non concorre all'assegnazione del previsto punteggio;

Qualora la richiesta di finanziamento sia presentata da un Comune che abbia conseguito la fusione disciplinata dall' art. 15 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e s. m. e i. saranno assegnati ulteriori 2 punti, quale forma di premialità, ai sensi del comma 2, art. 12, della Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

A parità di punteggio conseguito sarà riconosciuta priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato e tra quest'ultimi in relazione alla superficie destinata al pascolo, con priorità a quelle con maggior estensione;

Al fine della loro assegnazione la Direzione regionale Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, costituisce, con proprio atto e con funzioni di Presidente, opportuna Commissione per la valutazione delle domande pervenute, composta da esperti regionali nello specifico settore cui afferisce il bando e in particolare della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria e della Direzione Gestione del Patrimonio nonché di un veterinario di una delle Aziende ULSS in cui insistano malghe, con esperienza in materia di produzione lattiero-casearie di malga o piccole produzioni.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

G. SOSTEGNO FINANZIARIO

La compartecipazione finanziaria massima regionale risulta fissata al 90% del costo complessivo dell'opera, fermo restando che l'I.V.A. costituisca costo effettivo a carico del soggetto beneficiario e non recuperabile.



L'Ente proponente può richiedere, in sede d'istanza, una quota di compartecipazione regionale inferiore alla soglia massima, concorrendo all'assegnazione del relativo punteggio previsto.

Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione dell'appalto dei lavori.

La partecipazione della Regione riguarda pertanto esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

H. TERMINI ATTUATIVI E MODALITA' OPERATIVE

L'intervento oggetto di finanziamento dovrà essere affidato entro 12 mesi dall'effettiva attribuzione delle risorse. Tale tempistica decorrerà quindi dalla data del relativo provvedimento regionale d'impegno.

Il termine ultimo per l'attuazione dell'opera e presentazione della relativa rendicontazione finale, alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi all'indirizzo PEC: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it, è fissato al 31/10/2027.

Il mancato rispetto di uno o di entrambi i sopracitati termini potrà comportare, se non adeguatamente motivato e preventivamente autorizzato dalla competente struttura regionale, la revoca parziale o totale del contributo concesso.

Le modalità di erogazione del finanziamento sono definite dall'art. 54 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta ed ammessa rispetto all'importo inizialmente assentito e comunque entro il limite massimo del contributo concesso.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

Non risultano ammissibili modifiche dell'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata istanza di contributo.

I soggetti beneficiari provvedono a generare il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) di cui alla Legge n. 3 del 16.1.2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27.12.2002, nonché loro successive modifiche ed integrazioni.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dai soggetti beneficiari secondo le norme vigenti in materia comunitarie, nazionali e regionali.

La destinazione d'uso degli immobili oggetto del presente finanziamento dovrà essere garantita per almeno 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di spesa.

I. INFORMAZIONE E CONTATTI

Per qualsiasi informazione relativa al contenuto del bando, è possibile contattare la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, al numero 041/2795961 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando ed entro i termini di chiusura del bando stesso, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA

Telefono: 041 2795961 E-mail: entilocaligrandieventi@regione.veneto.it;

pec: entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it>



Bando e modulistica sono scaricabili dalla pagina web delle Regione del Veneto alla sezione bandi avvisi e concorsi: <https://bandi.regione.veneto.it/>

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia al provvedimento di approvazione del bando e ai relativi ulteriori allegati.



3521c0ee

